

**COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
PROVINCIA DI FORLÌ – CESENA**

DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 159 del 21/10/2008

***STRALCIO DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI***
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 49 del 29/03/2003 e ss.mm.

ART. 42 CONTENUTI

1. La presente sezione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di lavoro autonomo, di prestazioni occasionali o di collaborazioni coordinate e continuative.

ART. 43 PROGRAMMAZIONE E LIMITI DI SPESA

1. Il Consiglio comunale programma gli incarichi di cui al precedente art. 42, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento.
2. La spesa annua massima, che può essere destinata al finanziamento degli incarichi viene espressamente determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Gli incarichi oltre che per le attività programmate dal consiglio comunale, possono essere affidati in relazione alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

ART. 44 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Dirigente/Responsabile dell'Area che intende avvalersene, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi del precedente articolo 43, ovvero in riferimento ad attività istituzionali, e nei limiti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione.
2. Gli incarichi possono essere conferiti nel rispetto dei presupposti di legittimità previsti dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la cui verifica deve analiticamente risultare nell'atto di conferimento.
3. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, fermo restando la verifica della documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi.
4. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curriculum professionali degli esperti esterni.
5. Il dirigente/responsabile competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta;
 - la forma contrattuale attraverso cui si conferisce l'incarico;
 - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - il termine, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curriculum e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione e le modalità di comparazione dei candidati;

- il giorno dell'eventuale colloquio, qualora previsto;
 - le modalità di realizzazione dell'incarico, ed in particolare la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione;
6. Si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso di selezione per l'affidamento di incarichi professionali di importo fino a euro 5.000,00 procedendo mediante invio di lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 5, da inviare ad almeno cinque soggetti in possesso di requisiti necessari ed individuati di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

ART. 45 AFFIDAMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

Il Dirigente/Responsabile può conferire incarichi in via diretta ad un soggetto di idonea professionalità senza il ricorso a procedura comparativa di cui al precedente articolo 44, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, nelle seguenti ipotesi:

- a. quando la procedura comparativa di cui al precedente articolo 45 abbia avuto esito negativo, a condizione che siano rispettate le condizioni previste dall'avviso di selezione o lettera di invito;
- b. in caso di estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili e non compatibili con i tempi necessari per l'esperimento di procedura comparativa;
- c. per incarichi di prestazioni occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzati da un rapporto intuitu personae (es. docenze, traduzioni ecc)il cui compenso non sia superiore all'importo di € 2.500,00;
- d. per attività di natura artistica o culturale che sono strettamente connesse a particolari prestazioni che non comportano titoli accademici e che quindi non sono comparabili;
- e. per attività comportanti prestazioni professionali non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni, per cui risulta notorio che egli solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

ART. 46 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Le determinazioni di affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 42 sono pubblicate all'Albo pretorio, sul sito web dell'Ente. Gli incarichi sono altresì inseriti nell'anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, ed i relativi elenchi sono pubblicati semestralmente all'Albo Pretorio e sul sito web.

ART. 47 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi professionali:
 - a. conferiti ai sensi del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - b. consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c. di rappresentanza in giudizio;
 - d. di componenti di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.